



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 27

DATA PUBBLICAZIONE 28/11/2019

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. RIPRESA ATTIVITÀ UFFICIALE

Si rammenta che l'attività ufficiale dei Campionati e Tornei rinviata precedentemente in toto per le avverse condizioni climatiche riprenderà regolarmente nelle giornate di Venerdì 29, Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2019 con la programmazione delle gare non disputate Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2019, come già pubblicato sul comunicato ufficiale n. 26 del 23/11/2019.

Si precisa, altresì, che non verrà utilizzata la data di Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre 2019.

Per quanto attiene al Campionato di Eccellenza, tenuto conto che devono essere comunicate entro l'11 Maggio 2020 le seconde classificate ai superiori Organi federali, si informa che verrà inserita una giornata infrasettimanale in data Mercoledì 1 Aprile 2020.

1.1.2. CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A CINQUE – RECUPERO GARE

Si comunica che le gare programmate Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2019 e rinviate per le avverse condizioni atmosferiche verranno recuperate nelle date sottoindicate:

Campionato Under 17 Calcio a Cinque – Girone A	Sabato 25/1/2020
Campionato Under 17 Calcio a Cinque – Girone B	Sabato 11/1/2020
Campionato Under 15 Calcio a Cinque – Girone A	Domenica 26/1/2020
Campionato Under 15 Calcio a Cinque – Girone B	Domenica 12/1/2020
Campionato Under 19 Calcio a Cinque	Domenica 19/1/2020
Campionato Under 21 Calcio a Cinque	Sabato 25/1/2020

1.1.3. COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Si comunica che le gare di ritorno della prima fase della Coppa Italia Calcio Femminile sono posticipate a Domenica 2 Febbraio 2020, in quanto Domenica 15 Dicembre 2019 verrà programmata la 5^a giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza Calcio Femminile.

1.1.4. LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 N.O.I.F.) DAL 2 AL 11 DICEMBRE 2019

Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all'interno del sito web www.lnd.it, è predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli adempimenti relativi agli svincoli "Dilettanti" e di "Settore Giovanile e Scolastico" nel periodo che intercorre tra lunedì 2 e mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19) ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F.

La data di decorrenza dell'istanza è determinata dall'apposizione della firma digitale: non è pertanto necessario spedire o depositare la Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, attraverso la sezione "Svincoli" della propria "Area Società", è necessario stampare il documento "definitivo" riportante l'elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso "definitivo" non può essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed obbligatoriamente procedere con la dematerializzazione.

Soltanto a questo punto sarà approvata la procedura di svincolo effettuata da ogni singola Società, consolidando gli svincoli con data 11/12/2019 e pubblicando su apposito Comunicato Ufficiale gli elenchi dei calciatori svincolati.

Si ricorda che ogni Società, nel periodo 2 - 11 dicembre 2019, potrà creare e dematerializzare un **numero illimitato** di Liste di Svincolo.

Il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo 2 – 11 dicembre 2019 dovrà avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell'Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.1.5. TRASFERIMENTO CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" DAL 2 AL 23 DICEMBRE 2019

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti periodi di trasferimento dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:

... omissis ...

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere prodotte seguendo la consueta procedura on-line.

Si ricorda che:

- Per i calciatori di nazionalità **straniera**, la data di **decorrenza** dei trasferimenti è quella di **approvazione da parte dell'organo autorizzato**, e dal giorno successivo il calciatore potrà essere regolarmente utilizzato;
- Per i calciatori di nazionalità **italiana**, la data di **decorrenza** dei trasferimenti è quella determinata dall'**apposizione della firma digitale** e, dal giorno successivo il calciatore potrà essere regolarmente utilizzato a patto che la pratica non presenti errori di alcun tipo. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento/trasferimento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali.

L'accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore stesso. Se il calciatore non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l'autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine all'affidamento esclusivo del minore all'unico genitore firmatario). Se il calciatore minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia.

Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line.

La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi.

Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall' Art. 95 comma 2 delle N.O.I.F. secondo cui **nella stessa stagione sportiva un calciatore / calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.**

Art. 103 bis delle N.O.I.F. (Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo)

Si ritiene utile sottolineare che, successivamente all'eventuale richiesta di "rientro dal prestito" prima dell'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi, **rispetto al passato i calciatori "giovani dilettanti" (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti sia a favore di Società professionistiche sia a favore di Società dilettantistiche.**

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.1.6. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i sottonotati atleti a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
CASSONE AURORA	AOSTA CALCIO 511	20/01/2005	28/03/2020	22/11/2019
ROSAIRE SOPHIE	AOSTA CALCIO 511	18/04/2005	08/10/2020	22/11/2019

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Si informa in merito all'attività in epigrafe che sabato 30 Novembre p.v. si svolgerà la quinta giornata del programma di sviluppo dedicato a atleti e tecnici delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci.

Si comunica che nel corso della corrente s.s. 2019-2020 tutte le Società che svolgono attività in tali categorie saranno contattate dall'Ufficio del Coordinatore regionale S.G.S. per partecipare a questa iniziativa.

Queste le società impegnate nella giornata di sabato 30 Novembre, a partire dalle ore 10:

San Giusto Canavese (TO) – Viale IV Novembre, 24

AGLIÈ VALLE SACRA – ALICESE ORIZZONTI – IVREA CALCIO – L84 – LA CHIVASSO – VALLORCO

Trino Vercellese (VC) – Via Fratelli Brignone, 1

ALICESE ORIZZONTI – CASALE CALCIO – DIAVOLETTICALCIO – L.G. TRINO – LIVORNO F. CALCIO – SANGERMANESE

Mondovì (CN) – Corso Francia, 4

MONREGALE CALCIO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI – CONVOCAZIONE ATLETI

In riferimento a quanto in epigrafe si rammenta alle Società che nel sito istituzionale del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, per tutto il prosieguo della stagione sportiva 2019/2020 saranno pubblicate ogni settimana le convocazioni degli atleti per i Centri Federali Territoriali di Gassino Torinese, Carmagnola e Alba. La pagina interessata è raggiungibile al seguente link:

<https://piemontevda.lnd.it/convocazioni-centri-federali-territoriali-s-s-19-20/>

Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI GIOVANI CALCIATORI PER INATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento dei seguenti tesseramenti di giovani calciatori, per inattività dei medesimi ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Cognome e Nome	Data nascita	Società	Tessera
BENATI MATTIA	04/11/2008	SANMARTINESE CALCIO	347850
CARLIN MANUEL	21/07/2009	VALDRUENTO	70859
HILALI ABDURRAHMAN	20/01/2006	GOZZANO	125517
PRESTIA DANIELE	26/03/2009	CALCIO SETTIMO	84417
QUARTARONE MATTEO	14/02/2009	CALCIO SETTIMO	12044
RAPOLLA YURI	20/10/2007	LA CHIVASSO	160218
SORRENTINO CHRISTIAN	16/03/2010	ALPIGNANO	153240

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci / Piccoli Amici:

Cognome e Nome	Data nascita	Società	Tessera
BAR NICOLO	15/09/2013	UNION BUSSOLENOBRUZOLO	9039246
CANIGLIA FRANCESCO	07/07/2011	ROMENTINESE E CERANO	8502178
DELLUPI EDOARDO	22/08/2012	ROMENTINESE E CERANO	8881337
GHAZI FAKHR YOUSSEF	11/03/2012	SANMARTINESE CALCIO	9069821
LEDDA MATTIA	30/03/2012	UNION BUSSOLENOBRUZOLO	8940051
VLAD WILLIAM GABRIEL	28/11/2012	SPARTA NOVARA	9233458

2.1.5. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, viste le richieste formulate dalle Società direttamente interessate, letto il parere favorevole del Comitato Regionale, ha autorizzato le seguenti calciatrici a partecipare all'attività a fianco di esse evidenziate:

Comunicato Ufficiale S.G.S. n° 51 del 21/11/2019:

Calciatrice	Società di appartenenza	Nata il	Deroga per la categoria
PAGERON CLOE	CIT TURIN LDE	10/05/2006	Esordienti 2° anno (2007)
BIOLATTO SARA	CIT TURIN LDE	06/10/2006	Esordienti 2° anno (2007)
DA ROS ARIANNA	CIT TURIN LDE	10/07/2006	Esordienti 2° anno (2007)
BEVILACQUA MELISSA	CIT TURIN LDE	19/07/2006	Esordienti 2° anno (2007)
INCOGNITO ELISABETTA	CIT TURIN LDE	03/04/2006	Esordienti 2° anno (2007)

Calciatrice	Società di appartenenza	Nata il	Deroga per la categoria
COGO CECILIA	ARQUATESE VALLI BORBERA	04/04/2009	Pulcini 1° anno (2010)

2.1.6. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti:

Torneo Regionale "46° Torneo Caduti di Superga"	Indetto ed organizzato dalla Società LUCENTO Categoria Under 15
Torneo Regionale "Centenario"	Indetto ed organizzato dalla Società LA CHIVASSO Categoria Primi calci
Torneo Regionale "Christmas Cup"	Indetto ed organizzato dalla Società FOMARCO DON BOSCO Categoria Primi calci
Torneo Regionale "1° Torneo Gialdo sotto l'albero"	Indetto ed organizzato dalla Società CALCIO CHIARI 1955 Categoria Piccoli amici

2.1.7. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario gare relativo alle gare di recupero dei Campionati e Tornei di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico, anche in ottemperanza alla delibera del Giudice Sportivo.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		GIRONE B - 1 Giornata - R	
CHISOLA CALCIO	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO 1 - 1	CITTA DI BAVENO 1908	- ROMENTINESE E CERANO 3 - 0
Qualificata: CHISOLA CALCIO		Qualificata: CITTA DI BAVENO 1908	
GIRONE C - 1 Giornata - R		GIRONE D - 1 Giornata - R	
(1) HSL DERTHONA	- OLMO 3 - 4	PRO EUREKA	- PINEROLO 1 - 2
(1) - disputata il 21/11/2019			

1	U.S.D.VILLARBASSE	3	2	1	0	1	4	3	1	0
2	U.S.D.PIANEZZA	3	2	1	0	1	3	3	0	0
3	A.S.D.RIVER LEINI	3	2	1	0	1	3	4	1-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: VILLARBASSE

STAGIONE SPORTIVA:19/20 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE E										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1	A.S.D.ORBASSANO A.S.P.A.	2	2	0	2	0	4	4	0	0
2	G.S.D.KL PERTUSA	2	2	0	2	0	2	2	0	0
3	U.S.D.SPORTING CENISIA	2	2	0	2	0	2	2	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: ORBASSANO A.S.P.A.

STAGIONE SPORTIVA:19/20 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE H										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1	U.S.D.LUESE	4	2	1	1	0	2	1	1	0
2	A.S.D.CALCIO NOVESE	4	2	1	1	0	1	0	1	0
3	A.S.D.JUNIOR CALCIO PONTESTURA	0	2	0	0	2	1	3	2-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: LUESE

In virtù dei suddetti risultati, si rende nota la composizione degli accoppiamenti dei quarti di finale:

- GIRONE A** CHIAVAZZESE 75 - COLLERETTO G.PEDANEA
- GIRONE B** GASSINOSANRAFFAELE - VILLARBASSE
- GIRONE C** ORBASSANO A.S.P.A. - PEROSA A.S.D.
- GIRONE D** LUESE - PRO SAVIGLIANO CALCIO

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale.

Al termine delle gare risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

Le vincenti dei quarti di finale accederanno alle semifinali (totale 4 squadre).

• RISULTATI GARE DEL 20-21-22 e 25 NOVEMBRE 2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		GIRONE G - 10 Giornata - A			
(1) MERGOZZESE	- CRODO	0 - 2	VIRTUS BUSCA 2011	- VAL MAIRA	2 - 5
(2) VARZESE	- SAN MAURIZIO CALCIO	4 - 0			

(1) - disputata il 21/11/2019

(2) - disputata il 20/11/2019

GIRONE H - 10 Giornata - A		
LANGA CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 2

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
(1) CASTELLAMONTE CALCIO A5	- POLISPORTIVA PASTA	7 - 6
FUTSAL SAVIGLIANO	- FUTSAL FUCSIA NIZZA	1 - 6
MONFERRATO CALCIO A 5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	5 - 4
SERMIG	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	9 - 1
TOP FIVE S.R.L.	- KINETIKA TAURUS	8 - 5
VAL D LANS	- DORINA	9 - 4

(1) - disputata il 25/11/2019

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
AURORA SAN GILLIO	- DON BOSCO CASELLE	4 - 11	AREA CALCIO ALBA ROERO	- AVIS ISOLA	6 - 1
AYMAVILLES C5	- VALTOURNENCHE CALCIO A 5	2 - 2	AURORA NICHELINO	- REAL MIRAFIORI CALCIO A 5	4 - 0
PRO CASALBORGONE	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 5	POLISPORTIVA BARDONECCHIA	- BUTTIGLIERESE 95	3 - 6
PRO VERCELLI C5	- REAL SCORPION	3 - 4	SPORTING ORBASSANO SSDARL	- GIOVANILE CENTALLO 2006	5 - 5

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
CERES CALCIO A 5	- CALCIO A CINQUE GROSSO	6 - 8
POLISPORTIVA VALMALONE	- VENARIA FUTSAL	2 - 9
SAN MAURIZIO C.SE	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	3 - 4
SPORTIAMO	- FUTSAL CANAVESE	5 - 2

GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA	- EUROPA BEVINGROS ELEVEN	3 - 10
DUOMO CHERI A.S.D.	- SPORTING ROSTA	5 - 8
LISONDRIA	- PSG SSDARL	9 - 3
REAL ASTI	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	3 - 4
VILLARBASSE	- MONGARDINO FUTSAL CLUB	7 - 5

(1) - disputata il 26/11/2019

GIRONE C - 7 Giornata - A		
ALBESE CALCIO	- POLISPORTIVA GARINO	5 - 8
(1) BISALTA	- PRO SAVIGLIANO CALCIO	6 - 6
LANGA CALCIO	- SALICE	9 - 5

(1) - disputata il 26/11/2019

- **GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

PIOBESI – VALVERMENAGNA

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE – GIRONE A

POL. DRUENTO – PRATIGLIONE

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A CINQUE – GIRONE C

ACADEMY TORINO FUTSAL – SAVIGLIANO CALCIO

FUTSAL BUSCA CALCIO – DON BOSCO AGNELLI

4. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela, Avv. Claudia Guzzo e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Basile Umberto, nelle riunioni del 26 e 27 Novembre 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/11/2019

- **Gara COMIGNAGO CALCIO - OLEGGIO CASTELLO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo da parte della società ASD OLEGGIO CASTELLO avverso la gara disputata in data 17/11/2019 contro la società AS COMIGNAGO CALCIO, regolarmente preceduto da preannuncio inoltrato a mezzo pec del 18/11/2019 presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta e alla controparte, con motivazioni depositate presso la segreteria del Giudice in data 22/11/2019;
- considerato che la società reclamante si duole di un supposto errore tecnico commesso dall'arbitro al 48esimo minuto del secondo tempo, il quale espelleva il giocatore n. 4 del COMIGNAGO CALCIO per aver colpito il giocatore n. 13 dell'OLEGGIO CASTELLO con una manata al volto, sostenendo che tale condotta fosse accaduta in area e che pertanto dovesse comportare la concessione di calcio di rigore a proprio favore, chiedendo per tale ragione la ripetizione della gara;
- lette le memorie presentate dalla società reclamata, la stessa riferisce che tale episodio avveniva a gioco fermo, in quanto interrotto in precedenza per il comportamento falloso del n. 13 dell'OLEGGIO CASTELLO, che avrebbe spinto il difensore avversario contro il portiere avversario, domandando il rigetto del ricorso;
- sentito l'arbitro in merito, lo stesso ha riferito che la condotta che ha portato all'espulsione del n. 4 della soc. COMIGNAGO CALCIO è avvenuta non in area di rigore, ma al di fuori della stessa;
- tuttavia, il direttore di gara, pur ammettendo che il gioco sia stato interrotto per la manata e non per un fallo pregresso, ha riconosciuto di aver commesso un errore tecnico, mancando di assegnare un calcio di punizione diretto, a seguito del predetto comportamento, facendo invece riprendere il gioco con una propria rimessa, ai limiti dell'area; pertanto, essendo emerso un errore tecnico commesso dall'arbitro,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD OLEGGIO CASTELLO;
- di dare mandato al Comitato Regionale di disporre la ricalendarizzazione della gara;
- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata dalla società ASD OLEGGIO CASTELLO.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

IENZI MARCO (SAN MAURIZIO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FASCI FRANCESCO (SAN MAURIZIO CALCIO)

GARE DEL 21/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PIROIA LUCA (CRODO)

ACUCELLA FELIPE (MERGOZZESE)
ALBERTO

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA SALA ANTONIO (CRODO)

DAGOSTINO DANILO (MERGOZZESE)

GARE DEL 22/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 1/2020

PARUSSO NICOLA (LANGA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste reiterate e abbandono dell'area tecnica con atteggiamento provocatorio nonchè per aver partecipato attivamente al parapiglia creatosi in campo.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 24/ 1/2020

CAPRA ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Allontanato dal campo per comportamento violento consistente nell'aver rincorso, minacciato e insultato un giocatore avversario arrivando a spintonarlo con violenza

MORRA MARCO (LANGA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste reiterate e abbandono dell'area tecnica con atteggiamento provocatorio nonché per aver partecipato attivamente al parapiglia creatosi in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

PENNASSO FEDERICO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Per comportamento violento consistente nell'aver colpito intenzionalmente con un calcio all'addome un giocatore avversario a terra.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANE PIETRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

DI STEFANO MAURIZIO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

TACHIS SIMONE (LANGA CALCIO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 22/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

POLIMENI MASSIMO (DORINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARPO GIANLUCA (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARBERA STEFANO (DORINA)

PISANO SIMONE (KINETIKA TAURUS)

GARE DEL 25/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEZZETTI THOMAS (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 25/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GUERCIO ANDREA	(AVIS ISOLA)	MAROCCO ENRICO	(AVIS ISOLA)
NOBILE FABIO	(DON BOSCO CASELLE)	NESTA STEFANO	(PRO CASALBORGONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALORIO DAVIDE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSTANTINO FRANCESCO (REAL MIRAFIORI CALCIO A 5)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 25/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GIANOTTO RICCARDO	(MONGARDINO FUTSAL CLUB)	FAZIO MATTIA	(REAL ASTI)
-------------------	--------------------------	--------------	-------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORELLI CARMINE (FUTSAL CANAVESE)

GARE DEL 26/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/12/2019

FACCIA ANDREA (BISALTA)

Allontanato dal campo per proteste.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAMMOU MHAMED (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA

GARE DEL 20/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

FERRARA ANDREA (CITTA DI BAVENO 1908)

RAMALHO DA SILVA FABIO (CITTA DI BAVENO 1908)

CAPUTO FABIO (PINEROLO)

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

BA ABDOULAYE (CHISOLA CALCIO)

MICHI MATTEO (ROMENTINESE E CERANO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

GERMINARIO
GIANLUCA (CHISOLA CALCIO)

DI LEVA MARCO (CITTA DI BAVENO 1908)

ELISEO ALESSANDRO (CITTA DI BAVENO 1908)

COMENTALE
ALESSANDRO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

MAZZUCCO LUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

OROFINO ORAZIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SASSI ANDRE LEON (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SCALA FILIPPO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

MARIANI MATTEO (PRO EUREKA)

BALLGJINI ERGYS (ROMENTINESE E CERANO)

BUGNO ALESSIO (ROMENTINESE E CERANO)

GARE DEL 21/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 HSL DERTHONA

Per il comportamento offensivo e minaccioso, per tutta la durata del secondo tempo, da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/12/2019

SACCO LUCA (HSL DERTHONA)

Per aver ripetutamente abbandonato la propria area tecnica, rivolgendo insulti all'allenatore avversario.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/12/2019

MAGLIANO MICHELE (OLMO)

Per aver ripetutamente abbandonato la propria area tecnica, rivolgendo insulti al dirigente avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BIASOTTI LUCAS PEDRO (OLMO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CIRAFICI ANDREA (HSL DERTHONA) ARMANDO PAOLO (OLMO)

BOTTASSO SAMUELE (OLMO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MERLANO GIULIO (HSL DERTHONA) COSTA FRANCESCO (OLMO)

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE

GARE DEL 20/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2019

PIAZZOLI VINCENZO (CALCIO SETTIMO)

Allontanato dal campo per proteste.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DALMASSO MARCO (PEDONA BORGO S.D.)

Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, tenuto conto del ruolo di capitano.

ACCORDINO MATTEO (SPARTA NOVARA)

Per condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale, con l'utilizzo di espressioni blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DI MARCO JACOPO (ALBESE CALCIO)

GIORDANENGO MATTEO (ALBESE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

BONACCORSI MANUEL
SILVIO (IVREA CALCIO ASD)

PERINI LORENZO (OMEGNA 1906)

RACIS GIANMARIA (OMEGNA 1906)

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

GARRONE NICCOLO (ALBESE CALCIO)

FORNARA MAURIZIO (BRIGA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

GALLESIO MATTIA (ALBESE CALCIO)
TORRE SIMONE (ARQUATESE VALLI BORBERA)
MOSTONI GABRIELE (BRIGA)
FORNARO ALBERTO (CALCIO SETTIMO)

MOMOH SANI MOHAMMED (IVREA CALCIO ASD)

VIGNALI MATTEO (IVREA CALCIO ASD)
GASTALDI NICHOLAS (PEDONA BORGO S.D.)
PEANO LUCA (PEDONA BORGO S.D.)
SOLLAZZO MATTEO (SAN GIACOMO CHIERI)
LAZZARO NUNZIO (UNION BUSSOLENOBRUZOLO)
D AGOSTINO ANTHONY (VENARIA REALE)

GARIS FILIPPO (ALBESE CALCIO)
CATALDO DANIELE (BRIGA)
CHIUMENTE MARCO (CALCIO SETTIMO)
BRUSCAGIN ALESSANDRO (CITTA DI COSSATO)
MORETTO ROCCO ANTONIO (IVREA CALCIO ASD)

DALMASSO MARCO (PEDONA BORGO S.D.)
GAZZERA GIACOMO (PEDONA BORGO S.D.)
SOLARO PIETRO (SAN GIACOMO CHIERI)
LA ROTONDA FRANCESCO (UNION BUSSOLENOBRUZOLO)
SAMPO GABRIELE (UNION BUSSOLENOBRUZOLO)
ZANCHI ALESSANDRO (VENARIA REALE)

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/12/2019

RIZZO SALVATORE (LUESE)

Allontanato dal campo per proteste.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

BISEFFI GIANLUCA (SPORTING CENISIA)

Per condotta ingiuriosa, consistente nell'aver rivolto ripetuti insulti all'arbitro nonché, a seguito di espulsione, per essersi posizionato nei pressi della zona spogliatoi, continuando a urlare espressioni offensive e denigratorie del suo operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MODONUTTO GABRIELE (RIVER LEINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CABELLA RICCARDO (LUESE)

CESARO ALESSANDRO (LUESE)

MIRAGLIO ALESSANDRO (VILLARBASSE)

NICOSIA JACOPO ANTONIO (VILLARBASSE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BAGNASCO STEFANO (CALCIO NOVESE)

CORSALETTI PIETRO (CALCIO NOVESE)

META SILVIO (CALCIO NOVESE)

OLIVIERI LUCA (CALCIO NOVESE)

PINTABONA GREGORIO (CALCIO NOVESE)

DEL PELLARO DANIELE (LUESE)

MEGNA IACOPO (LUESE)

ORSINI ALESSANDRO (LUESE)

SCHIRALDI SIMONE (ORBASSANO A.S.P.A.)

ROGNETTA ARIS GAETANO (RIVER LEINI)

DI BELLA FILIPPO (SPORTING CENISIA)

MENNA STEFANO (SPORTING CENISIA)

ZANGHI GIUSEPPE (SPORTING CENISIA)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 25 del 21/11/2019, Campionato Under 15 C5 regionali maschili – gare del 17/11/2019 – per errata imputazione dati appare erroneamente il sottonotato provvedimento disciplinare:

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/12/2019

RANIERI SARA (TOP FIVE S.R.L.)

Allontanata dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

La signora Ranieri è stata solamente ammonita (l ammonizione) e pertanto risulta riqualificata a tutti gli effetti.

- Sul comunicato ufficiale n. 25 del 21/11/2019, Campionato di Promozione – gare del 17/11/2019 –, per errata trascrizione arbitrale non appaiono i sottonotati provvedimenti disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DEPETRIS MARCO (CAVOUR)

SELLAM MOHAMMED (INFERNOTTO CALCIO)

... omissis ...

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GANNA EL MAATI (CAVOUR)

BALLI ALESSANDRO (INFERNOTTO CALCIO)

... omissis ...

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRETAZZO ALESSANDRO (CAVOUR)

KUMBULLA DONALD (INFERNOTTO CALCIO)

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 22.11.2019

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo proposto da FCD RIVOLI CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n.23 del 7/11/2019 in riferimento alla gara RIVOLI CALCIO – ROMENTINESE E CERANO disputata il 3/11/2019 nell’ambito del Campionato di Eccellenza - Girone A

L’ FCD RIVOLI CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con ricorso trasmesso via pec l’11.11.2019, - preceduto da tempestivo preannuncio di reclamo trasmesso via pec il 7.11.2019 - avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo giocatore LERDA ALESSANDRO di irrogazione della sanzione della squalifica per cinque gare *“Per condotta gravemente irriuardosa nei confronti del direttore di gara al termine della gara, consistente nell’avergli rivolto insulti ed espressioni denigratorie del suo operato mentre rientrava negli spogliatoi, nonché per essere entrato nello spogliatoio arbitrale senza autorizzazione colpendo con la porta l’arbitro.”*

La società contesta integralmente il fatto, sostenendo che il giocatore non ha rivolto alcuna frase denigratoria al direttore di gara ed è dispiaciuto che il suo comportamento sia stato percepito come presuntuoso o maleducato; inoltre, l’eventuale contatto della porta con l’arbitro sarebbe stato provocato del tutto involontariamente; per quanto sopra la società richiede l’annullamento della sanzione ovvero la sua riduzione.

La Corte Sportiva osserva che il direttore di gara riferisce che “Al termine della gara il sig. Lerda è stato espulso perchè rientrando negli spogliatoi dopo avermi insultato dicendo: “sei scandaloso” continuava con “fai pena”(il tutto accompagnato da una risata denigratoria), entrava con fare minaccioso nel mio spogliatoio, sbattendomi la porta nella schiena mentre la stavo chiudendo...continuava con “sei un maleducato, penoso” per poi uscire sbattendo la porta con cattiveria”.

La Corte rileva in proposito che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare descrivere il fatto con precisione e non è efficacemente contraddetto dalla società reclamante; in conseguenza di quanto sopra, ritenuta l’irriuardosità del comportamento del giocatore anche in relazione al suo ruolo di capitano, tenuto conto del suo ravvedimento, valuta equa l’applicazione della sanzione della squalifica a tre gare effettive ai sensi dell’art. 36 CGS, riducendo pertanto la sanzione inflitta.

Per quanto sopra

ACCOGLIE

il reclamo proposto da FCD RIVOLI CALCIO, rideterminando la sanzione inflitta nella squalifica per tre gare effettive.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

b) Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 14/11/2019 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, disputata in data 9/11/2019, nell’ambito del campionato Under 16 Regionali

Con reclamo pervenuto in data 14/11/2019, da intendersi anche quale preannuncio di reclamo, la società A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica di tre giornate al giocatore Campone Riccardo per comportamento violento nei confronti di un avversario.

Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante ne chiede la riduzione contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel comunicato ufficiale. Infatti, secondo la Reclamante, il giocatore

Campone Riccardo, al 6' del secondo tempo effettuava una trattenuta sull'avversario limitandone l'azione e, dopo l'intervento del direttore di gara, allontanava il pallone, senza tuttavia porre in essere alcuna condotta violenta nei confronti dell'avversario. Aggiunge la Reclamante che, probabilmente, trattasi di una "svista" arbitraria nei confronti di un atleta corretto, non avvezzo ad atteggiamenti violenti, tanto da aver ricevuto una sola ammonizione in nove gare disputate ed aver meritato, per questo motivo, l'assegnazione della fascia di capitano.

Dal contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che *"al 7' del secondo tempo veniva espulso il giocatore Campone Riccardo poiché a gioco fermo dava un calcio volontario alle gambe di un avversario senza possesso della palla"*.

Da quanto sopra è evidente che la condotta tenuta dal giocatore, capitano della Reclamante, rappresenti una condotta che, seppur non particolarmente grave, è difficilmente equivocabile e pertanto merita censura in quanto viola la norma di cui all'art. 38 C.G.S.

Pertanto, il ruolo di rappresentanza e responsabilità rivestito dal giocatore squalificato, in assenza di resipiscenza, è tale da giustificare il - già mite - trattamento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo.

Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva d'Appello territoriale

RESPINGE

il reclamo presentato da A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 e, per l'effetto, conferma la squalifica a Campone Riccardo a tre giornate.

In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l'addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

c) Reclami proposti dalla A.S.D. BULE' BELLINZAGO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 17 del 7/11/19 della Delegazione Provinciale di Novara in riferimento alla gara BULE' BELLINZAGO – ARONA CALCIO disputata il 3/11/19 nell'ambito del Campionato Allievi Under 17 Provinciale.

Con due distinti reclami, entrambi tempestivamente inviati a mezzo unica e-mail del 9/11/19, la A.S.D. BULE' BELLINZAGO contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 17 del 7/11/19 della Delegazione Provinciale di Novara, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto dall'arbitro che ha diretto la gara BULE' BELLINZAGO – ARONA CALCIO, disputata il 3/11/19 nell'ambito del Campionato Allievi Under 17 Provinciale.

Preliminarmente, si osserva che i ricorsi sono entrambi ammissibili, in quanto devono intendersi, contestualmente, "reclami" e "preannunci di reclami", ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 76 del C.G.S. Quanto, poi, al pagamento del contributo previsto per l'inoltro del reclamo, la ricorrente ne ha preventivamente autorizzato l'eventuale addebito sul conto societario.

Dopo aver proceduto, per economia processuale, alla riunione dei due reclami, anche per evidenti ragioni di analogia, si passa ad esaminare le tesi difensive esposte dalla ricorrente.

La A.S.D. BULE' BELLINZAGO lamenta l'eccessiva durata della inibizione fino al 9/12/2019 inflitta al proprio dirigente SCIALLA Antonio, nonché della squalifica fino al 23/12/2019 comminata nei confronti del proprio allenatore IZZILLO Giovanni, basate, a proprio dire, su una inesatta, o quantomeno esagerata, descrizione degli episodi effettuata dall'arbitro nel proprio rapporto e chiede che vengano ridotte le suddette sanzioni.

In particolare, dopo aver ammesso che la espulsione del proprio allenatore sia stata ineccepibile, nega che lo stesso abbia assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara ma di aver semplicemente ecceduto nelle proteste verbali per alcune decisioni arbitrali, cedendo alla grande concitazione del momento. Stessa cosa dicasi per il comportamento messo in atto dal dirigente SCIALLA Antonio il quale si è limitato ad esternare delle vivaci proteste nel corso del finale di una gara sicuramente molto concitata.

Il direttore di gara riferisce che, al 43° del secondo tempo, espelleva il Signor IZZILLO Giovanni, allenatore del BELLINZAGO perché, con altissimo tono di voce, lo insultava protestando per la mancata concessione di una punizione. Lo stesso reagiva violentemente al provvedimento di espulsione e per un lasso di tempo continuava a minacciare l'arbitro senza abbandonare il terreno di gioco, cosa che avveniva in seguito grazie all'intervento di un dirigente. L'arbitro riferisce, inoltre, di aver espulso nella stessa occasione il dirigente SCIALLA Antonio in quanto anche lui chiedeva spiegazioni sul suo operato in maniera irrispettosa insultandolo pesantemente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

- ritenuto che la tesi difensiva non regge di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dall'arbitro e che, quindi, le contestazioni mosse nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare non possono trovare accoglimento;
- considerato intimidatorio e reiterato il comportamento dell'allenatore e del dirigente in questione, oltretutto messo in atto in presenza di giovanissimi atleti ai quali è stato dato un pessimo esempio di atteggiamento antisportivo;
- valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo;

RESPINGE

entrambi i ricorsi di cui trattasi, disponendo l'incameramento del prescritto contributo, che deve essere prelevato dal conto societario e, conseguentemente

CONFERMA

la inibizione a svolgere ogni attività fino al 9/12/2019 inflitta al dirigente SCIALLA Antonio e la squalifica fino al 23/12/2019 comminata all'allenatore IZZILLO Giovanni.

Il Componente Estensore
(Avv. Ezio Scaramozzino)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

d) Reclamo proposto dalla ACCADEMIA REAL TORINO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 25 del 21/11/19 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla gara ACCADEMIA REAL TORINO – CAPRIE GREEN CLUB disputata il 17/11/19 nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone E

Con tempestivo reclamo inviato a mezzo e-mail del 21/11/19, la ACCADEMIA REAL TORINO contesta i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 25 del 21/11/19 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, assunti dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto di gara redatto dall'arbitro che ha diretto la partita ACCADEMIA REAL TORINO – CAPRIE GREEN CLUB disputata il 17/11/19 nell'ambito del Girone E del Campionato di Seconda Categoria.

La ACCADEMIA REAL TORINO contesta la squalifica per due turni inflitta al giocatore TURELLA Lorenzo chiedendone la riduzione ad una sola giornata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

- rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione;
- constatato, altresì, che l'art. 137, n° 3, lett. a) del C.G.S. prevede il divieto di impugnazione per le squalifiche dei giocatori fino a due giornate di gara;

- considerato che la prima irregolarità procedurale rende l'atto irricevibile, tanto da precluderne la trattazione nel merito, mentre la seconda violazione regolamentare costituisce motivo di declaratoria di inammissibilità,

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo di cui trattasi, disponendo l'incameramento del relativo contributo che non risulta versato dalla società ricorrente e, conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per DUE gare effettive inflitta al giocatore TURELLA Lorenzo.

Il Componente Estensore
(Avv. Ezio Scaramozzino)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 22.11.2019, collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Alfredo Repetti (Componente estensore), Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. SARCHIELLO Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ACADEMY NOVARA, per rispondere delle violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità e della violazione del rispetto delle norme federali di cui all'art. 4 C.G.S., in relazione al combinato disposto degli artt. 19 del Regolamento FIFA e 40 comma 3 delle NOIF, nonché della società A.S.D. ACADEMY NOVARA ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in relazione ai comportamenti ascritti al suo Presidente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 11.9.2019, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché ai doveri di osservanza degli atti e delle norme federali, il sig. SARCHIELLO Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ACADEMY NOVARA, per non avere inviato alla Commissione minori F.I.G.C., al fine di ottenere dalla stessa la necessaria autorizzazione al tesseramento, il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore straniero minorenni di nazionalità venezuelana e italiana sig. Buso Bizzarri Reinaldo Andres, sottoscritto in data 08.03.2018 e per aver inoltre dichiarato che quest'ultimo fosse in possesso soltanto della cittadinanza italiana. Deferiva altresì la A.S.D. ACADEMY NOVARA a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti contestati al suo Presidente.

All'udienza del 22.11.2019, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l'avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. SARCHIELLO Antonino, in proprio ed in qualità di Presidente della A.S.D. ACADEMY NOVARA.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale avvertiva l'incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell'articolo 23 C.G.S.- 127 C.G.S. nel testo novellato (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti concordavano quindi l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi due per il sig. SARCHIELLO Antonino e dell'ammenda di € 600,00 per la A.S.D. ACADEMY NOVARA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta formulata dal Presidente SARCHIELLO Antonino di definizione del procedimento a norma dell'art. 23 C.G.S.-127 C.G.S. nel testo novellato, anche relativamente alla società A.S.D. ACADEMY NOVARA,

Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate al dirigente incolpato ed alla società deferita,

Considerato che l'entità delle sanzioni proposte appare congrua

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al signor SARCHIELLO Antonino la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. ACADEMY NOVARA la sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Seduta del 22.11.2019. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Flavio Campagna , Avv. Fabrizio Bernardi (Relatore).

b)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori FERRETTI Claudio, ex tesserato per la A.S.D. LESA VERGANTE, VALLESE Riccardo Dirigente Accompagnatore per la A.S.D. ARONA CALCIO e della società A.S.D. ARONA CALCIO, per rispondere le persone deferite della violazione di cui agli artt. 1 bis come 1 C.G.S 2014, la Società ARONA CALCIO per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. 2014.

Con atto pervenuto in data 19.9.2019, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. FERRETTI ed il sig. VALLESE per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver svolto opera di indebito proselitismo nei confronti di alcuni calciatori all'epoca dei fatti regolarmente tesserati per la società A.S.D. LESA VERGANTE, allo scopo di trasferirsi alla Società A.S.D. ARONA CALCIO; la Società ARONA CALCIO per responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere nel proprio specifico interesse dai signori deferiti.

Il procedimento trae origine da un esposto inviato alla Procura Federale dalla sig.ra Ilaria Filippi, Presidente della società LESA VERGANTE in cui si chiedeva di verificare il comportamento antisportivo di due propri ex dirigenti che avrebbero svolto opera di proselitismo nei confronti di alcuni giovani calciatori e dei loro genitori affinché si trasferissero all'ARONA.

Nel corso delle indagini venivano eseguiti gli opportuni accertamenti, interrogati gli interessati ed acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti.

Nella seduta del 8.11.2019, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. FERRETTI Claudio, il sig. VALLESE Riccardo ed il sig. FACILLA Massimo, dirigente dell'ARONA CALCIO. .

Preliminarmente il Presidente del Collegio avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: 60 giorni di inibizione a carico rispettivamente dei sigri FERRETTI Claudio e VALLESE Riccardo, € 600,00 di ammenda a carico della società ARONA CALCIO.

I deferiti negavano ogni addebito richiamando il contenuto delle memorie scritte inviate al Tribunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi di prova acquisiti non consentono di ritenere provata la responsabilità degli incolpati in riferimento alla violazione contestata.

Se, da quanto riferito nell'esposto della Presidente del LESA VERGANTE le dimissioni del VALLESE, dirigente con funzioni di allenatore dei giovani calciatori e del dirigente FERRETTI, seguite a distanza di venti giorni dall'annullamento della carta assicurativa di sette bambini del LESA VERGANTE con presa in carico dei medesimi calciatori da parte dell'ARONA sono indubbiamente circostanze idonee ad ingenerare motivi di sospetto in relazione ad attività di proselitismo da parte dei due dirigenti dimissionari, le spiegazioni fornite dai deferiti appaiono plausibili e suscettibili di interpretare i fatti in modo alternativo.

Sia il sig. FERRETTI che il sig. VALLESE hanno infatti spiegato come il motivo principale della controversia intercorsa con la precedente società di appartenenza sia riconducibile alla decisione assunta di non far più disputare ai calciatori nati nel 2010 un campionato specifico per l'età bensì di iscrivere una squadra comprendente anche i nati nel 2009 al torneo "pulcini misti" (come avvenuto nella stagione sportiva precedente) con ovvie difficoltà per i giocatori più giovani di trovare posto in squadra.

Solo in seguito alle dimissioni, il VALLESE prendeva contatto con l'ARONA che gli offriva l'opportunità di seguire i ragazzi svolgendo la medesima attività. Il FERRETTI, aveva svolto il ruolo di dirigente semplicemente di supporto e per stare più vicino al figlio. Avuta notizia delle decisioni della società e delle dimissioni del VALLESE, ha deciso di dare le dimissioni e svincolare il figlio consentendogli di seguire il proprio allenatore all'ARONA senza peraltro tesserarsi come dirigente della nuova Società.

A sostegno della propria ricostruzione incolpati hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte da tutti i genitori dei sette giovani calciatori trasferiti all'ARONA, da cui emerge che il "cambio di casacca" dei figli è stato motivato dall'esigenza di assecondare la volontà dei bambini di seguire il proprio allenatore e di garantire ai medesimi una pratica più assidua dello sport.

Va infine osservato che l'attività di proselitismo dei due incolpati ipotizzata dalla società denunciante non trova il benchè minimo riscontro nelle deposizioni assunte nel corso delle indagini.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

dichiara insussistente la violazione contestata ai sig.ri FERRETTI Claudio e VALLESE Riccardo nonché alla società A.S.D. ARONA CALCIO e, per l'effetto, li assolve da ogni addebito.

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

c)Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

il signor D'AGOSTINO Cristian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Saviglianese, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS con l'aggravante di cui al combinato disposto di cui agli artt. 14 co. 1 lett. m) e 19 co. 1 del CGS, per avere in data 21.02.2019, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara Saviglianese – Boves disputata in data 17.02.2019, valevole per il campionato di prima categoria, girone F, C.R. Piemonte e Valle d'Aosta stagione sportiva 2018-2019 e durante la quale era stato espulso dal terreno di gioco dall'arbitro sig. Mattia Platania della sezione AIA di Chivasso per condotta gravemente irrispettosa tenuta nei propri confronti, gravemente minacciato ed intimidito quest'ultimo mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi , tutti inviati tramite l'applicazione "Facebook Messenger" (e dopo l'avvenuta pubblicazione del CU n. 46/19 contenente la delibera del GST con la quale a motivo e per effetto della anzidetta subita espulsione era stata comminata al nominato calciatore la sanzione disciplinare della squalifica per tre gare effettive), sul profilo

“Messenger” personale del predetto associato AIA e segnatamente: “Puoi anche non rispondere tanto abitiamo vicini e ti incontrerò prima o poi ...vediamo se mi parli come domenica” “E dimmi che non ti devo guardare” “Spero di vederti davanti ai tuoi amici”;
la società USD SAVIGLIANESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva , ex art. 6 co. 2 del CGS, di quanto ascritto e contestato al proprio – all’epoca dei fatti – tesserato.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 17 settembre 2019 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate.

Il presente procedimento veniva aperto in data 3 luglio 2019 e nel corso dell’attività istruttoria venivano espletati gli atti di indagine necessari all’accertamento delle responsabilità.

Si richiama in particolare la nota, con i relativi allegati, trasmessa dalla Procura Arbitrale.

In seguito alla notifica dell’atto conclusivo delle indagini, il sig. D’Agostino, per il tramite del difensore, faceva pervenire una memoria difensiva, priva peraltro di assunti idonei a confutare quanto contestato.

Il D’Agostino non nega nei fatti le condotte contestate, cercando tuttavia di stemperarne la gravità, richiamando la mancanza di una reale volontà minatoria e la giovane età.

La società, dal canto suo, non produceva alcuna memoria né chiedeva di essere sentita.

All’udienza del 22 novembre 2019, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l’avv. Maurizio Gorla, in rappresentanza della Procura Federale.

Compariva l’avvocato Manuela Bovolenta in rappresentanza del deferito D’Agostino Cristian. Nessuno compariva per la società deferita.

Il Procuratore Federale ed il tesserato D’Agostino Cristian (per il tramite del difensore munito di procura speciale) concordemente richiedevano, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., l’applicazione della sanzione pari a 3 giornate di squalifica a carico del predetto calciatore.

Quanto alla posizione della società Saviglianese, il Procuratore Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi la sanzione di euro 300 di ammenda a carico della predetta società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte avanzate dalla Procura Federale. Merita pertanto accoglimento anche la sanzione economica proposta in capo alla società.

Dall’esame della documentazione trasmessa, nonché degli atti istruttori espletati dalla Procura Federale, è emerso e può ritenersi assodato che il sig. D’Agostino abbia proferito frasi minatorie (quali riportate nel capo di incolpazione) all’indirizzo del direttore di gara utilizzando l’applicazione di messaggistica istantanea “Facebook Messenger”.

Irrilevanti ed ininfluenti appaiono le giustificazioni avanzate dal tesserato deferito.

La condotta minatoria posta in essere dal medesimo, per la sua oggettiva sconvenienza, illegittimità e gravità, appare certamente idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sopra menzionato soggetto in quanto contraria ai quei principi di lealtà, probità e correttezza cui debbono uniformarsi tutti i soggetti dell’ordinamento federale anche nei rapporti verbali ed epistolari intrattenuti con altri tesserati.

Ma non solo. La contestata condotta è indubbiamente aggravata (ai sensi dell’art. 14 CGS) in quanto commessa in costanza di esecuzione di una sanzione disciplinare. Era difatti stata pubblicata la delibera del GS con la quale, a motivo e per effetto dell’espulsione durante la gara in argomento, era stata comminata al tesserato D’Agostino la sanzione disciplinare della squalifica per 3 gare effettive.

Dal comportamento sopra contestato ed ascrivibile al tesserato D'Agostino, all'epoca dei fatti in forza alla USD Sangiovese, consegue la responsabilità oggettiva di tale ultima società.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica, ai sensi dell'art 127 C.G.S. su concorde richiesta delle parti, la sanzione di 3 giornate di squalifica a carico del calciatore D'Agostino Cristian, nonché applica, all'esito del presente giudizio, la sanzione di euro 300 di ammenda a carico della società USD SAVIGLIANESE.

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12 Dicembre 2019

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 28 Novembre 2019

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)